

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MELE, CORTIANA, MANCONI,  
D’ALESSANDRO PRISCO e BRUNO GANERI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1996**

---

Norme a tutela della promozione e valorizzazione  
delle espressioni musicali popolari contemporanee

---

ONOREVOLI SENATORI. - La musica popolare contemporanea (*Jazz, Pop, Rock, Blues, Rap, Folk*, e simili) ha avuto una tale diffusione da costituire un fenomeno che non può essere ulteriormente ignorato. Occorre superare la vecchia e manichea distinzione tra musica colta e musica extracolta e dare piena dignità culturale a queste forme di musica.

Il presente disegno di legge si propone appunto di riconoscere il grande valore musicale culturale della musica popolare contemporanea e contempla norme che mirano alla sua valorizzazione e allo sviluppo della sua conoscenza.

Un altro obiettivo del presente disegno di legge è quello di aiutare a fare emergere le energie nascoste eppure vitali e presenti nel nostro Paese, che la sola logica del mercato non può far venire alla luce. Per questo motivo si pensa all'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo straordinario, che non intacchi i fondi per gli altri generi musicali, destinato all'incentivazione di progetti di innovazione e di sperimentazione nel campo musicale e a favorire la costruzione di un tessuto culturale che dia aiuto, in primo luogo, ai giovani

impegnati in questo campo. Gli eventuali finanziamenti devono evitare rigorosamente ogni pratica assistenziale o clientelare sulla base della formulazione di criteri assolutamente oggettivi e culturalmente rilevanti.

Una parte di questo fondo straordinario deve essere destinata ad aiutare gli enti locali, grandi e piccoli, nella definizione e realizzazione di luoghi della musica rivolti in primo luogo ai giovani.

Il disegno di legge che si propone prevede, inoltre, una delega al Governo per varare provvedimenti di agevolazione fiscale nei confronti di piccole etichette discografiche, di quei locali dove si suona musica dal vivo o di altri soggetti che producono o sviluppano la cultura musicale del nostro Paese.

Si prevede, infine, anche l'istituzione di un grande archivio audiovisivo in collegamento multimediale con la rete delle scuole e i vari centri culturali del Paese.

Questo disegno di legge rappresenta, in conclusione, un provvedimento importante che può incrementare positivamente la conoscenza del fenomeno musicale e dare un aiuto anche a tanti giovani che tentano di incamminarsi sulla strada della musica.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La Repubblica italiana considera la musica popolare contemporanea: *Jazz, Rock, Blues, Folk, Pop, Rap, Hip Hop, Reggae, Etnomusic*, e simili, una delle forme espressive più importanti della nostra epoca al pari delle altre espressioni musicali; la sua promozione, tutela e valorizzazione costituisce un preminente interesse sociale e favorisce il pieno sviluppo della personalità umana.

2. In attuazione del principio di cui al comma 1, l'educazione musicale è considerata materia di base in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

3. La presente legge disciplina le forme e i modi di promozione, sostegno e conoscenza delle attività musicali sia pubbliche che private al fine di diffondere la conoscenza e la fruizione del fenomeno musicale contemporaneo, nonchè la ricerca e la sperimentazione in tale campo.

## Art. 2.

*(Istituzione della commissione per la promozione e la conoscenza della musica popolare contemporanea)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione per la promozione, conoscenza e valorizzazione della musica popolare contemporanea.

2. La commissione è composta da nove membri nominati dal Ministro competente, scelti tra eminenti personalità culturali.

3. I membri della commissione restano in carica per quattro anni. Il mandato non può essere rinnovato.

4. La commissione definisce il programma e gli obbiettivi di promozione e soste-

gno alle attività di musica popolare contemporanea, in accordo con le regioni e gli enti locali e in rapporto con le reti associative degli stessi enti locali già esistenti. In particolare determina:

a) gli obiettivi peculiari da realizzare nel quadriennio;

b) i criteri per il finanziamento delle attività e delle strutture musicali di rilevante interesse;

c) i criteri per il sostegno, oltre che alle principali rassegne e manifestazioni, alle attività di ricerca, di sperimentazione e ai progetti innovativi per le nuove generazioni di musicisti;

d) la promozione e conoscenza all'estero delle nostre risorse musicali;

e) l'emanazione di norme che riservino una quota delle emissioni radiofoniche e televisive, pubbliche e private, ad artisti italiani.

5. Le spese di funzionamento della commissione sono a carico del Fondo di cui all'articolo 3.

### Art. 3.

#### *(Fondo per la musica popolare contemporanea)*

1. È istituito il Fondo per la musica popolare contemporanea, di seguito denominato «Il Fondo», per sostenere le attività di cui agli articoli 1 e 2, finanziato da una quota pari all'1,25 per cento delle entrate complessive annue dei diritti dovuti alla Società italiana autori ed editori (SIAE). Il Fondo è inteso come contributo di solidarietà degli autori e degli editori a favore delle nuove generazioni di musicisti.

2. Enti pubblici e soggetti privati possono partecipare al finanziamento del Fondo con dotazioni e contributi.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, è approvato il re-

golamento che disciplina le norme sull'organizzazione, sull'amministrazione, sulla gestione, sul funzionamento, sui criteri, sulle modalità di intervento del Fondo e sulle procedure di verifica e di controllo.

4. Una quota pari al 35 per cento del Fondo di cui all'articolo 3 viene assegnata agli enti locali per incentivare progetti di ristrutturazione di luoghi per la musica.

5. Le case discografiche con un fatturato annuo non superiore ai 100 milioni di lire, che propongono progetti di ricerca, possono chiedere al Fondo un finanziamento pari al 25 per cento del valore del capitale investito.

#### Art. 4.

##### *(Istituzione dell'Archivio nazionale di musica popolare)*

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro competente emana il regolamento per l'istituzione dell'Archivio nazionale di musica popolare, al fine della valorizzazione del patrimonio musicale contemporaneo.

2. Le spese di istituzione e di gestione dell'Archivio sono a carico del Fondo di cui all'articolo 3.

#### Art. 5.

##### *(Delega per le agevolazioni tributarie)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti la concessione di agevolazioni fiscali per il sostegno e la promozione delle attività musicali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui dischi e sul materiale di diffusione musicale;

b) riduzione della misura dei diritti dovuti alla SIAE per i locali che propon-

gono musica dal vivo e utilizzano nuovi artisti;

c) inserimento tra gli oneri deducibili delle erogazioni liberali effettuate a favore del Fondo per la musica popolare, entro il limite massimo di lire cinque milioni;

d) agevolazioni tributarie, anche di carattere locale, per le manifestazioni musicali effettuate da enti non aventi finalità di lucro;

e) estensione delle agevolazioni previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, a favore delle società sportive dilettantistiche alle società operanti nel settore musicale e non aventi finalità di lucro.

#### Art. 6.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge, valutato in lire 45 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997-1999, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



